



## **CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)**

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

**\*\*\* COPIA \*\*\***

### **ECAD Ente Capofila Ambito Distrettuale Sociale n.6 - Sangrino**

**Determinazione n. 54 del 09/02/2017**

**Oggetto:** SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - SPECIALISTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE DELL'AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N.6 " SANGRINO " - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 - C.I.G. Z031D4ACC5

IL RESPONSABILE  
F.to Le Donne Felice

---

#### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

*art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*

Data, 09/02/2017.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
F.to D'Amico Stefano

PREMESSO che

- la Legge 08.11.2000 n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dispone che La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

- la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;

le Regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria;

i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale;

- ai sensi dell'art. 19 della predetta Legge Quadro, i comuni associati negli ambiti territoriali; d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua - tra l'altro: a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione; b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate; c) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con gli altri soggetti coinvolti;

- Che il **Piano di zona**, di norma adottato attraverso accordo di programma, è volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- d) prevedere iniziative

PREMESSO altresì che

- il Piano Sociale regionale è lo strumento di programmazione strategica ed integrata al quale gli Ambiti sociali sono tenuti a fare riferimento per la pianificazione dei servizi a livello locale;

- il Consiglio Regionale d'Abruzzo, con Deliberazione n. 70/03 del 9/08/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 114 del 9 Settembre 2016 ha

- approvato la definizione territoriale degli Ambiti Distrettuali Sociali così come proposta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 475/C del 21 luglio;
- approvato l'istituzione dei nuovi Ambiti Distrettuali Sociali, ricondotti da n. 35 ambiti Territoriali Sociali (ex EAS) a n. 24 Ambiti Distrettuali Sociali (ECAD) come risultante dall'allegato 'A' della summenzionata delibera regionale;

DATO ATTO che la nuova ridefinizione degli Ambiti Distrettuali Sociali definisce Ambito Sociale Distrettuale n. 6 quello formato dal Comune di Castel di Sangro e da tutti i 13 comuni afferenti all'ex Ambito Sociale n. 19 come indicato dal su richiamato allegato 'A';

PRESO ATTO che con la Deliberazione di Consiglio regionale n.71 del 09.08.2016 – pubblicato sul B.U.R.A n. 114 del 9 settembre 2016. è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2016/2018;

VISTO che con delibera di Giunta regionale n. 616 del 26.09.2016 sono state approvate le Linee Guida per l'attuazione del PSR 2016/2018 e con la delibera di Giunta regionale n 728 del 15.11.2016 le suddette sono state integrate;

ATTESO che è stata firmata da tutti i 13 Sindaci la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi dell'Ambito Sociale Distrettuale n.6 individuando quale Comune Capofila (ECAD) il Comune di Castel di Sangro;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Regionale si prorogava il termine per la presentazione del Piano al 31 marzo c.a.;

RITENUTO di dover dare formale avvio al processo di costruzione del Piano Sociale Distrettuale di Ambito 2017-2018 nonché di porre in essere tutte le azioni utili a supportare nel modo più efficiente ed efficace il processo di programmazione;

CONSIDERATO che per i carichi di lavoro e per le dimensioni dell'Ufficio di Piano nonché per le competenze professionali specificatamente richieste non è possibile procedere direttamente alla redazione del Piano sociale distrettuale 2017/2018;

RICHIAMATO l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 che stabilisce il ruolo e le funzioni del Responsabile del Procedimento;

RICORDATO che con Decreto Sindacale del 30-12-2016 è stato attribuito al Sig. Le Donne Felice l'incarico di funzionario Responsabile dell'Ufficio di Piano ;

RICHIAMATE in proposito le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1096 del 26.10.2016;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, l'articolo 151, comma 4, gli articoli 183 e 191, l'articolo 192 e l'art. 147-bis;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria, l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, l'articolo 36 sui contratti sotto soglia, l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento, l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, l'articolo 80 sui motivi di esclusione e l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

•nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali " e rilevato quanto segue in merito:

•gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono: le amministrazioni statali, centrali e periferiche; gli istituti e scuole di ogni ordine e grado; le istituzioni educative ed universitarie; gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale; le agenzie fiscali;

•gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

•infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: " Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ";

•pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

•tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I) in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II) in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

III) in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

DATO ATTO che:

•il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai punti precedenti;

•per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ";

•l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";

•ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire e che trattasi di beni non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015 e che peraltro trattasi di un servizio il cui importo è inferiore a Euro 1.000,00;

DATO ATTO che pertanto, è stato acquisito al protocollo comunale in data odierna al prot. n. 0001589 trasmesso dalla Ditta Lynx – Territorio Sociale Agenzia per i sistemi locali di sviluppo S.r.l. di Sulmona P. Iva 01792080689, uno specifico preventivo riguardante il servizio di che trattasi che comporta una spesa complessiva di Euro 15000.00 al netto dell'IVA;

CONSIDERATO in particolare, che si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico dal momento che nell'espletamento delle procedure di affidamento comunque la stazione appaltante deve garantire, in aderenza: a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici;

RILEVATO nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

EVIDENZIATO che:

•si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall'abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;

•si prevede:

- di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 307 del dpr 207/2010;
- di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;
- di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo 309 del dpr 207/2010, dall'ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo di cui all'articolo 307/2010;
- di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l'attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell'articolo di cui all'articolo 325 del dpr 207/2010;

ATTESO che, in data 16.12.2016 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è \_\_\_\_\_ ;

VISTO il bilancio pluriennale 2017/2019 in corso di predisposizione e gli importi disponibili sull'ex Capitolo

DATO ATTO che nel contratto sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";

DATO ATTO che è stata eseguita la verifica della regolarità contributiva attraverso il sistema Durconline;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento dell'incarico ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;

#### DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente alla Ditta, Ditta Lynx – Territorio Sociale Agenzia per i sistemi locali di sviluppo S.r.l. di Sulmona P. Iva 01792080689 l'incarico per il servizio di supporto tecnico specialistico per la predisposizione del Piano Distrettuale Sociale dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 6, come specificato nel preventivo di spesa del 07-02-2017, prot. n. 0001589, approvando l'offerta che prevede l'importo di Euro 15000.00 al netto dell'IVA oltre, per un totale di Euro 18300.00;
- 3 Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
  - a) fine da perseguire: la predisposizione del Piano Distrettuale Sociale dell'Ambito Sociale Distrettuale n. 6,
  - b) oggetto del contratto:
    - Redazione del profilo sociale locale;
    - Supporto alla gestione del processo programmatico animazione degli attori della rete locale;
    - Coordinamento strategico del processo di costruzione del piano e supporto amministrativo
- 4 Di dare atto che il servizio/lavoro è affidato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2 lettera a;
- 5 Di impegnare allo scopo e a favore della Ditta Lynx – Territorio Sociale Agenzia per i sistemi locali di sviluppo S.r.l. di Sulmona P. Iva 01792080689 la somma complessiva di Euro 18.300.00 imputandola come segue:
  - esercizio 2017 per Euro 18.300,00 sull'ex cap. 10880/1 \_\_\_\_\_ ;
6. di provvedere a comunicare alla Ditta incaricata tempi e modi di esecuzione del servizio a mezzo di specificata nota di affidamento e che in essa sarà inserita la clausola di risoluzione per la violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 3 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
8. di dare atto che, qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall'Amministrazione emergesse la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata la Ditta affidataria decadrà da ogni beneficio conseguente l'adozione del presente provvedimento;
9. di dare atto che è obbligo dell'appaltatore osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all'affidamento di cui al presente provvedimento le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell'art. 3 L.

136/2010, riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il codice CIG indicato in oggetto e, che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto;

10. di autorizzare il Servizio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previa presentazione di regolare fattura elettronica, accettata da questo Servizio e successivamente vistata, dopo verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva, dando atto che l'IVA esposta in fattura dovrà, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, deve essere versata dal destinatario all'Erario;

11. di confermare che non ricorrono elementi di incompatibilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 così come (introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012) e dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

12. di dare atto che si provvederà, per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32 della L. 192/2012;

13. di rendere noto che, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Se ne dispone la trasmissione al Sindaco, al Segretario Com.le e Resp. Servizio Ragioneria.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 09/02/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 09/02/2017

IL RESPONSABILE

Felice LE DONNE

---